Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della UNOPIU' SPA, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell' art. 2, comma 64 , legge del 28/06/2012, n. 92 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la UNOPIU' SPA, Marco Dolcino, assistito dal Consulente del Lavoro Giuseppe D'Angelo;
- per FILCAMS CGIL, Carlo Proietti;
- per FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico e Fortunato Mannino;
- per UILTUCS UIL, Maria Elvira Fatiganti;
- per le RSA, Maurizio Makovec, Stefano Santini e Claudio Carinella;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la UNOPIU' Spa ha fruito della CIGS (ex art. 3, co. 1, legge n. 223/91 e successiva proroga ai sensi del co. 2 del citato art. 3) con decorrenza dal 16 dicembre 2011 fino al 15 giugno 2013, per la durata di 18 mesi;
- successivamente, con accordo del 5 giugno 2013 le Parti Sociali hanno concordato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, per la durata di 3 mesi, con decorrenza dal 16 giugno 2013 fino al 15 settembre 2013 nei confronti di un numero massimo di 170 lavoratori, pari al totale dell'organico aziendale;
- con lettera prot. n. 0018948 del 10.09.2013, la Società ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga e, pertanto, con nota prot. n. 0018949 del 10.09.13, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso della presente riunione, l'Azienda ha illustrato nuovamente le motivazioni poste a base dell'avviata procedura. Tale procedura, ad oggi, coinvolge una platea di lavoratori inferiore rispetto a quella interessata dal precedente accordo. Pertanto, anche in vista delle trattative in corso tra la Società ed altre aziende del settore finalizzate all'ingresso di nuovi partner nell'attività commerciale, le Parti, all'esito di ampio confronto, hanno individuato nel ricorso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga lo strumento più idoneo a consentire la ripresa dell'attività e ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le Parti concordano che la Società presenterà istanza al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione di un ulteriore periodo di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, con decorrenza dal 17 settembre 2013 fino al 31 dicembre 2013.
- Il trattamento riguarderà un numero massimo di **145 lavoratori**, di cui n. 10 con contratto part-time al 76,25%, distribuiti come di seguito specificato:

a) Regione Lazio: 121 lavoratori;
b) Regione Toscana: 2 lavoratori
c) Regione Lombardia: 7 lavoratori;
d) Regione Piemonte: 2 lavoratori;
e) Regione Emilia Romagna: 2 lavoratori;
f) Regione Liguria: 2 lavoratori;
g) Regione Veneto: 5 lavoratori;
h) Regione Campania: 2 lavoratori;
i) Regione Marche: 1 lavoratori;
j) Regione Puglia: 1 lavoratori.

- I lavoratori saranno sospesi con una riduzione oraria media del 50%, a rotazione del personale coinvolto, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%. Restano esclusi dalla Cassa i lavoratori con mansioni infungibili quali i responsabili di funzioni.
- Le parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e le modalità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.
- La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto dell'ammortizzatore sociale.
- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

RSA

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI